

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽¹⁾

COM(88) 853 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in conformità dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 23 dicembre 1988)

(89/C 31/10)

⁽¹⁾ GU n. C 297 del 22. 11. 1988, pag. 13.

La proposta della Commissione del 3 maggio 1988 riportata nel documento COM(88) 111 def. è modificata come segue:

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

1. L'undicesimo considerando è modificato nel modo seguente:

considerando che, nel quadro del sistema proposto, è auspicabile prevedere misure sociali accompagnatorie a favore delle persone che desiderano lasciare il settore dei trasporti per via navigabile oppure inserirsi in un altro ramo di attività economica;

considerando che, nel quadro del sistema proposto, è auspicabile prevedere misure sociali accompagnatorie a favore *dei lavoratori e dei trasportatori* che desiderano lasciare il settore dei trasporti per via navigabile oppure inserirsi in un altro ramo di attività economica;

2. Il primo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, è completato nel modo seguente:

2. Il sistema prevede:

— misure volte a ridurre le sovraccapacità strutturali mediante azioni di demolizione;

2. Il sistema prevede:

— misure volte a ridurre le sovraccapacità strutturali mediante azioni di demolizione *coordinate a livello comunitario*;

3. L'articolo 5, paragrafo 1, è completato nel modo seguente:

1. Il proprietario di un battello per il quale sono stati versati i contributi ottiene, qualora proceda alla demolizione del battello, dal fondo da cui dipende, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili, un premio di demolizione alle condizioni previste all'articolo 6. Il premio di demolizione è concesso solo per un battello per il quale il proprietario possa provare l'appartenenza alla flotta attiva.

1. Il proprietario di un battello per il quale sono stati versati i contributi ottiene, qualora proceda alla demolizione del battello, dal fondo da cui dipende, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili, un premio di demolizione alle condizioni previste all'articolo 6. Il premio di demolizione è concesso solo per un battello per il quale il proprietario possa provare *la partecipazione attiva ai trasporti nell'anno precedente la richiesta del premio di demolizione*.

4. L'ultimo capoverso dell'articolo 6, paragrafo 3, è soppresso.

5. Il primo capoverso dell'articolo 6, paragrafo 6, è modificato come segue:

6. La Commissione adotta le decisioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 dopo aver consultato gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative del settore della navigazione interna a livello comunitario.

6. *Dopo aver consultato gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative del settore della navigazione interna a livello comunitario, la Commissione stabilisce una data limite per il conseguimento di una riduzione sostanziale della sovraccapacità e adotta le decisioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 5.*

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

6. L'articolo 7 è modificato come segue:

*Articolo 7**Articolo 7*

Fatte salve le disposizioni del trattato e le disposizioni d'esecuzione adottate nel settore degli aiuti, gli Stati membri interessati possono prefinanziare sotto forma di prestiti il fondo istituito sul proprio territorio. Gli importi in tal modo concessi devono essere rimborsati senza interesse dal fondo secondo un programma preliminarmente stabilito.

Fatte salve le disposizioni del trattato e le disposizioni di esecuzione adottate nel settore degli aiuti, gli Stati membri interessati *prefinanzieranno* sotto forma di prestiti il fondo istituito sul proprio territorio, *onde consentire l'avvio immediato di un'azione di demolizione coordinata*. Gli importi in tal modo concessi devono essere rimborsati senza interesse dal fondo secondo un programma preliminarmente stabilito.

7. L'ultimo capoverso dell'articolo 8, paragrafo 1, è modificato nel modo seguente:

Non sono soggetti a queste condizioni i natanti per i quali il proprietario possa dimostrare che erano in costruzione il giorno in cui è stata decisa l'azione di demolizione.

Non sono soggetti a queste condizioni i natanti per i quali il proprietario possa dimostrare che:

- a) erano già in costruzione al momento dell'inizio della azione di demolizione,
- b) almeno il 20 % del peso acciaio o almeno 50 t sono in lavorazione,
- c) la consegna e l'entrata in servizio avranno luogo entro 6 mesi dalla data di cui alla lettera a).

8. All'articolo 8 è inserito, dopo il paragrafo 1, un nuovo paragrafo 2:

- 2. *Le restrizioni indicate al paragrafo 1 si applicano anche in caso di aumento della capacità della navigazione interna ottenuto ampliando le dimensioni dei battelli da carico o sostituendo i motori degli spintori.*

9. Il vecchio paragrafo 2 dell'articolo 8 diventa paragrafo 3.

10. All'articolo 11, paragrafo 3, i termini «articolo 8, paragrafo 2» sono sostituiti da «articolo 8, paragrafo 3».

11. All'articolo 11 sono inseriti, dopo il paragrafo 3, i due nuovi paragrafi che seguono:

- 4. *Le attuali azioni di demolizione nazionali devono essere adeguate al regime comunitario.*

- 5. *Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione redige una relazione che valuta l'effetto di queste misure e ne riferisce al Parlamento europeo.*